SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1277)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT-CATTIN)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GIUGNO 1978

Modifiche all'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449

ONOREVOLI SENATORI. — Con gli accordi sindacali del 1° luglio 1975 — intervenuti tra l'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA) e le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL — fu sancito, tra l'altro, l'impegno per le imprese di assicurazioni di destinare una quota (pari al 15 per cento) dell'incremento annuale delle riserve matematiche e delle cauzioni legali ad investimenti nel settore dell'edilizia convenzionata e sovvenzionata di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865.

A tale accordo le imprese assicuratrici non possono legalmente adempiere in quanto il testo unico sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, al n. 7 dell'articolo 30 dispone che « le riserve matematiche debbono essere costituite in depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali nei limiti del 5 per cento delle riserve »; e richiama all'articolo 42, per quanto riguarda le cauzioni, la disposizione dell'articolo 30.

Data l'evidente utilità sociale ed economica dell'accordo suesposto, si rende necessario modificare l'articolo 30 succitato elevando la percentuale dei depositi in numerario dal 5 per cento al 15 per cento.

La modifica proposta avrà probabilmente rilevanza solo per le riserve matematiche attinenti ai rami vita e alla capitalizzazione, mentre per le riserve tecniche (cauzioni) attinenti al ramo danno il problema sarà superato dall'entrata in vigore dell'articolo 31 del disegno di legge, già approvato dal Senato, contenente « nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni » (Atto Senato 460-A), il quale non stabilisce alcun limite per i depositi in numerario.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 30, primo comma, punto 7), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, numero 449, è sostituito dal seguente:

« depositi in numerario presso la Cassa depositi e prestiti o casse di risparmio ordinarie o postali, nei limiti del 15 per cento delle riserve ».